

ONERE DELLA PROVA

".. si osserva che incombe sul danneggiato l'onere di provare gli accadimenti posti a fondamento della propria pretesa, oltre che il nesso causale tra gli stessi e i pregiudizi riportati; difatti se nemmeno si prova un sinistro avvenuto a causa della circolazione di un veicolo, non sono invocabili le presunzioni dell'art. 2054 c.c. (che, comunque, non esonerano il danneggiato dalla dimostrazione del nesso causale"); e laddove "gli indizi forniti non assurgono al rango di prova, difettando gli elementi acquisiti delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza" la domanda risarcitoria va respinta; "in conclusione, non univoci e gravi sono gli elementi acquisiti dall'istruttoria orale e documentale e la ctu non permette di formulare un giudizio di probabilità (anche solo come "più probabile che no") che attribuisca agli stessi il rango di prove; per tali ragioni, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio, la domanda deve essere respinta". Trib. Reggio Emilia Dr. Fanticini sent. n. 144/13 del 24.1.13 r.g. 9191/08-.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicché la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. Sentenza Cassazione civile 18/07/2013, n. 17567